



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

Prot n. 34205

del 12/09/2017

Recepimento Linee Guida del 25/05/2017. Delibera di Giunta di Governo n°292 del 19/07/2017
Direttiva

A tutti i Centri per l'Impiego

A tutti Servizi Centri per l'Impiego

A tutti i Servizi Ispettorati Territoriali Lavoro

A tutti gli Enti Promotori di Tirocini extracurricolari

La Giunta Regionale, su conforme proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha deliberato, nel rispetto dei termini previsti, il recepimento delle Linee Guida di cui all'accordo Stato - Regioni sancito in data 25 maggio 2017 .

Alla luce delle nuove linee guida e del loro recepimento, appare necessario, diramare la presente direttiva **che integra e modifica la direttiva dirigenziale prot. n. 43881/US1/2013 datata 25/07/2013 e la successiva integrazione di cui alla nota n°7006 del 12/02/2014**

Di seguito, pertanto, si riportano i punti oggetto di modifica:

1) **Le tipologie di tirocinio** attivabili , oggetto delle linee guida in argomento, sono :

a) *tirocini formativi e di orientamento* rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel mondo del lavoro.

b) *Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro* rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o cassa integrazione .

Restano esclusi dalla presente direttiva i Tirocini curricolari, quelli previsti per l'accesso alle professioni e i periodi di pratica professionali, quelli transnazionali, quelli rivolti a soggetti extracomunitari attivati nell'ambito delle quote di ingresso assegnate dal Ministero degli Interni, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale e/o dal servizio sanitario competente per i quali permane



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

disciplina speciale e la cui promozione rimane in capo alle comunità terapeutiche e cooperative sociali.

Per i detti ultimi tirocini si richiamano le specifiche Linee Guida sancite nell'Accordo Stato Regioni de 22/05/2015.

Di contro, rientrano nelle recenti Linee Guida di cui alla presente direttiva quelli rivolti a soggetti facenti parte del bacini dei soggetti destinatari della legge 68/99.

2) Durata dei tirocini formativi

Restano valide, in via generale, le durate massime previste nelle precedenti Linee Guida e nella conseguenti citate Direttive dirigenziali; viene, di contro, introdotto un periodo minimo di tirocinio formativo che risulta pari a mesi due ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente e per i quali la durata minima è ridotta a mesi uno.

3) Enti Promotori dei tirocini formativi

Le nuove linee guida non introducono alcuna novità in merito agli Enti Promotori che rimangono pertanto quelli specificatamente elencati nelle precedenti citate direttive dirigenziali.

In merito si precisa che rimane ferma la diretta competenza in materia di tirocini dei centri per l'impiego che nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori terzi hanno sempre l'onere della verifica del possesso dei requisiti, Pertanto, in coerenza con quanto già indicato, i centri per l'impiego dovranno ricevere, da parte del soggetto promotore terzo, tutta la documentazione inerente il tirocinio in fase antecedente la data prevista per l'avvio e a seguito delle verifiche di competenza dare immediata comunicazione della mancanza di motivi ostativi alla stessa attivazione.

4) Limiti numerici

In ordine al limite massimo dei tirocini attivabili presso stesso ospitante si evidenzia che permangono gli effetti della legge regionale n°23 del 17/05/2013, art.68 in considerazione che le stesse Linee Guida sottolineano che il numero dei tirocin attivabili è demandato alle singole discipline regio

4)Progetto Formativo

i progetti di tirocinio dovranno essere coerenti , per la sezione concernente i profili professionali, a quanto previsto nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana così come previsto dal Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 del Dipartimento Formazione professionale rinvenibili al seguente link :<https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it>.

Per tutto quanto non espressamente oggetto della presente direttiva rimane vigente ed efficace quanto già contenuto nelle direttive dirigenziali del 25/07/2014 e del 12/02/2014.

Stante le modifiche sopra riportate viene allegata alla presente direttiva la modulistica opportunamente rettificata.

Tutto quanto precede concerne le principali innovazioni apportate dalle Linee Guida in argomento.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

Appare indispensabile evidenziare che la reale novità fortemente voluta in sede di Conferenza Stato – Regioni, espressa nelle “Linee Guida” in questione è incentrata sulla necessità di **rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini per fare emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.**

Quanto sopra deriva dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, volta a qualificare lo strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e da pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari, anche a seguito delle criticità emerse nell'attuazione del programma Garanzia Giovani, che invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini per fare emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Alla luce delle citate raccomandazioni, in sede di Conferenza Stato – Regione, si è ritenuto di riformulare, innovando fortemente, la sezione concernente **“Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria”**.

In tale sezione, fermo restando le competenze in materia di vigilanza per la corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e fermo restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, vengono inserite apposite norme sanzionatorie con le quali, a seguito di riscontro di violazioni e di reiterazione delle violazioni è previsto un periodo di cessazione dei tirocini e di interdizione per i soggetti promotori e/o soggetti ospitanti per un periodo che va dai 12 ai 24 mesi.

A tal fine risulta indispensabile che ogni attivazione di tirocinio venga comunicata, con celerità, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per consentire agli stessi ogni utile intervento volto al pieno rispetto dell'utilizzo della misura dei tirocini formativi.

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

